

Codice A1103A

D.D. 4 settembre 2024, n. 1008

Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo per carenza istruttoria ex art. 18 della L.r. 689/1981 (fasc. 1 API/2019).



ATTO DD 1008/A1103A/2024

DEL 04/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo per carenza istruttoria ex art. 18 della L.r. 689/1981 (fasc. 1 API/2019)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 31 del 30.01.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. *omissis* elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato per i fatti constatati su un terreno del Comune di *omissis* è stato accertato in data 14.10.2019 quanto segue:

violazione dell’art. 96, c. 4 della L.R. n. 1/2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” relativo all’onere di denuncia di detenzione di alveari all’anagrafe apistica nazionale da parte degli apicoltori, proprietari e detentori di alveari.

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l’applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 “*Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*” (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l’istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l’istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile;

preso altresì atto che nel caso di specie non si è proceduto alla preliminare diffida prevista dalla normativa di settore;

evidenziato inoltre che nel caso di specie il soggetto interessato ha provveduto a regolarizzare, a stretto giro, la propria posizione richiedendo (ed ottenendo) l’iscrizione all’anagrafe apistica nazionale;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un

comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

preso altresì atto della Circolare del Ministero della salute del 31.08.2016 trasmessa a conoscenza dell'Ente in sede di scritti difensivi, sostanzialmente confermativa di quanto qui già riportato;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti